

**Causa C-197/24 [Šilarský]<sup>i</sup>**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

12 marzo 2024

**Giudice del rinvio:**

Mestský súd Bratislava IV (Slovacchia)

**Data della decisione di rinvio:**

13 febbraio 2024

**Ricorrente:**

AK

**Convenuto:**

RU

---

<sup>i</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

[*omissis*]

[*omissis*] [numero della causa]

## ORDINANZA

Il Mestský súd Bratislava IV (Tribunale municipale di Bratislava IV, Slovacchia; in prosieguo: il «giudice del rinvio») nella controversia tra la **ricorrente: AK** e il **convenuto: RU**, [*omissis*] [dati relativi all'avvocato], per il **pagamento di EUR 3 250,00, oltre accessori,**

### ha così deciso:

Il giudice del rinvio **sospende** il procedimento e **sottopone** alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 2, punti 1 e 3, e con l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, nella versione in vigore, debba essere interpretato nel senso che si considera (i) «impresa» una persona fisica che, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, si avvalga dei servizi legali di un avvocato al fine di costituire una società commerciale di cui diventerà amministratore e uno dei due fondatori e soci, e (ii) «transazione commerciale», una transazione che, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, comporti la prestazione dei servizi di un avvocato a una tale persona fisica volti alla costituzione di una società commerciale.
- 2) In caso di risposta in senso negativo alla prima questione, se la nozione di «consumatore» di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva del Consiglio 93/13/CEE, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nella versione in vigore, in combinato disposto con l'articolo 8 di tale direttiva, debba essere interpretata nel senso che, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, essa include una persona fisica nei confronti della quale viene avanzata una domanda di credito derivante da un contratto di prestazione di servizi legali, quando l'oggetto del contratto era costituito da servizi per la costituzione di una società commerciale e [la persona fisica] doveva essere il suo amministratore e uno dei due fondatori e soci.

### Motivazione

- 1 Dinanzi al giudice del rinvio è pendente [*omissis*] [numero della causa] una controversia tra la ricorrente e il convenuto per il pagamento della somma di EUR 3 250,00, oltre accessori. Gli accessori sono costituiti (i) da interessi di mora al

tasso del 10,5% annuo sull'importo di EUR 3 250,00 dal 18 gennaio 2023 fino al pagamento e (ii) dal rimborso forfettario delle spese legate al recupero di credito.

- 2 Dopo aver esaminato la causa, il giudice del rinvio ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte di giustizia le questioni pregiudiziali di cui al dispositivo della presente ordinanza. Il deferimento di tali questioni fa seguito a un dibattito in contraddittorio tra le parti. [omissis] [indicazioni sulla procedura]

### **I. Breve sintesi dell'oggetto della controversia e dei fatti rilevanti**

- 3 La controversia verte sul pagamento di un compenso per i servizi legali resi. La ricorrente è una società commerciale che presta servizi legali. Il convenuto è una persona fisica. Il credito contestato nella somma di EUR 3 250,00, oltre accessori, è stato ceduto alla ricorrente. La creditrice originaria del credito è l'attuale amministratrice della ricorrente, ed è un avvocato. Ella ha ceduto il suo credito perché ha cambiato modalità di esercizio della sua professione. Inizialmente esercitava la professione di avvocato in modo indipendente, mentre attualmente la esercita come socia di una società a responsabilità limitata. Di conseguenza, nel testo della presente ordinanza, il giudice del rinvio si riferisce alla [creditrice e] ricorrente originaria e all'attuale ricorrente solo come «ricorrente», senza distinzioni.
- 4 Nel ricorso, la ricorrente afferma che il convenuto l'ha contattata tra marzo e aprile 2022 manifestando il suo interesse a ricevere servizi legali. Egli intendeva costituire una società a responsabilità limitata di diritto slovacco e doveva diventarne uno dei due fondatori e soci. Avrebbe dovuto diventarne anche l'amministratore. Così, è stato concluso un contratto di mandato orale e la ricorrente si è impegnata a prestare servizi legali al convenuto per un compenso forfettario concordato. La ricorrente ha redatto un progetto di atto costitutivo e altra documentazione che ha inviato al convenuto. Nel quadro della consulenza resa, ella ha inoltre esaminato una serie di questioni relative alla costituzione della società e alla partecipazione personale dei futuri fondatori. Oltre al convenuto, ci sarebbe dovuto essere un soggetto straniero. La ricorrente ha fatturato al convenuto le prestazioni rese per un importo di EUR 3 250,00, che il convenuto non ha pagato alla data di scadenza del 17 gennaio 2023. Secondo la ricorrente, si tratta di una controversia commerciale e il convenuto non è un consumatore. Le pretese fatte valere dalla ricorrente sarebbero di natura commerciale.
- 5 Per contro, il convenuto sostiene di non aver stipulato alcun contratto di prestazione di servizi legali con la ricorrente. Non esisteva nemmeno un accordo sul compenso dei servizi. La ricorrente non ha fornito al convenuto il servizio di costituzione di una società commerciale e il convenuto, in quanto cliente, non ha ricevuto alcun servizio dalla ricorrente. La ricorrente gli avrebbe inviato l'atto costitutivo e la relativa documentazione senza esserne richiesta. Il convenuto sostiene di essere un consumatore e che il rapporto tra le parti non è disciplinato dalle norme del diritto commerciale.

## II. Disposizioni del diritto nazionale e del diritto dell'Unione invocate

6 In questa sede il giudice del rinvio fa riferimento alla normativa nazionale applicabile al caso di specie. Parallelamente, menziona anche il diritto dell'Unione pertinente.

### (a) Normativa nazionale

7 L'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), dello zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (legge n. 513/1991, codice del commercio; in prosieguo: il «codice di commercio») prevede:

«Ai fini della presente legge si intende per “imprenditore”: a) una persona iscritta nel registro delle imprese (...).»

8 L'articolo 57, paragrafo 1, del codice di commercio, nella versione risultante dalla legge n. 530/2003, prevede:

«Salvo disposizione contraria della presente legge, la società è costituita con un contratto di società sottoscritto da tutti i fondatori. Le firme dei fondatori devono essere autenticate».

9 L'articolo 62, paragrafo 1, del codice di commercio prevede:

«Una società è costituita alla data della sua iscrizione nel registro delle imprese. (...).»

10 L'articolo 369c del codice di commercio, nella versione risultante dalla legge n. 9/2013, prevede:

«(1) La mora del debitore fa sorgere in capo al creditore, oltre ai diritti di cui agli articoli 369, 369a e 369b, il diritto a un rimborso forfettario delle spese legate al recupero del credito, senza che sia necessario un avvertimento specifico. L'importo del rimborso forfettario delle spese legate al recupero di credito è determinato dal governo della Repubblica slovacca mediante decreto.

(2) Il paragrafo 1 non si applica quando l'obbligazione è sorta da un contratto di credito al consumo e il debitore è un consumatore».

11 L'articolo 52 dello zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 568/2007 Z. z. (legge n. 40/1964, codice civile, come modificato e integrato dalla legge n. 568/2007; in prosieguo: il «codice civile») prevede:

«(1) Si intende per contratto concluso con un consumatore un contratto stipulato, a prescindere dalla forma giuridica, tra un professionista e un consumatore.

(2) Le clausole di un contratto concluso con un consumatore, come anche ogni altra disposizione che disciplini un rapporto giuridico nel quale un consumatore è

parte, si applicano sempre in senso favorevole al consumatore che lo ha stipulato. Sono nulli ogni altra convenzione o accordo di natura contrattuale il cui contenuto o il cui scopo sia di eludere la presente norma. A tutti i rapporti giuridici di cui un consumatore è parte si applicano sempre, in via prioritaria, le disposizioni del codice civile, anche quando dovrebbero altrimenti applicarsi le norme di diritto commerciale.

(3) Si intende per professionista la persona che, per la stipula e l'esecuzione di un contratto di consumo, agisce nell'ambito della sua attività commerciale o di altra attività economica organizzata.

(4) Si intende per consumatore ogni persona fisica che, per la stipula e l'esecuzione di un contratto di consumo, non agisce nell'ambito della sua attività commerciale o di altra attività imprenditoriale».

- 12 L'articolo 18, paragrafo 4, dello zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 304/2009 [legge n. 586/2003 sulla professione di avvocato e che integra e modifica la legge n. 455/1991 sull'esercizio d'impresa (legge sull'autorizzazione all'esercizio di impresa), come modificata e integrata dalla legge n. 304/2009; in prosieguo: la «legge sulla professione di avvocato»] prevede:

«Quando fornisce un servizio legale, l'avvocato è tenuto a informare il cliente consumatore del servizio legale sull'importo del compenso per tale prestazione prima che proceda alla stessa prestazione legale, altrimenti il compenso non è dovuto. (...)».

*(b) Diritto dell'Unione*

- 13 L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, nella versione in vigore (in prosieguo: la «direttiva 2011/7»), dispone:

«La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale».

- 14 L'articolo 2, punti 1 e 3, della direttiva 2011/7 prevede:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(...)

1) “transazioni commerciali”: transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;

(...)

3) “impresa”: ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona».

15 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 prevede:

«Gli Stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell’articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR».

16 L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva 93/13»), prevede:

«La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore».

17 L’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 stabilisce:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

“consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale».

18 L’articolo 8 della direttiva 93/13 prevede:

«Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».

19 Il dodicesimo e il diciannovesimo considerando della direttiva 93/13 recitano:

«considerando tuttavia che per le legislazioni nazionali nella loro forma attuale è concepibile solo un’armonizzazione parziale; che, in particolare, sono oggetto della presente direttiva soltanto le clausole non negoziate individualmente; che pertanto occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto del trattato [CEE], un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle della presente direttiva»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> NdT: il giudice del rinvio non riporta il testo del diciannovesimo considerando.

### III. Motivazione del rinvio pregiudiziale

20 Il giudice del rinvio sottopone alla Corte di giustizia le sue questioni pregiudiziali per i seguenti motivi.

*(a) Sulla prima questione*

21 La ricorrente chiede il pagamento del rimborso forfettario delle spese legate al recupero del credito per un importo di EUR 40, ai sensi dell'articolo 369c, paragrafo 1, del codice di commercio. L'articolo 369c, paragrafo 1, del codice di commercio è la trasposizione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7.

22 La Corte di giustizia ha affermato che tutte le autorità di uno Stato membro, quando applicano il diritto nazionale, sono tenute ad interpretarlo, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo delle direttive [dell'Unione], al fine di conseguire il risultato perseguito da queste ultime (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2007, Hans Markus Kofoed, C-321/05, EU:C:2007:408, punto 45). Il giudice del rinvio è consapevole di tale obbligo.

23 Per tale motivo, e dal canto suo, il giudice del rinvio deve interpretare la disposizione nazionale di cui all'articolo 369c, paragrafo 1, del codice di commercio in modo tale da conseguire il risultato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7.

24 Per quanto riguarda la nozione di «transazione commerciale», la Corte di giustizia ha affermato che, per poter essere qualificata come «transazione commerciale» ai sensi della disposizione summenzionata, una transazione deve soddisfare due condizioni. Essa deve, da un lato, essere effettuata tra imprese, ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni. Dall'altro lato, essa deve condurre alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo (sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia SAU, C-585/20, EU:C:2022:806, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

25 L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 ha lo scopo, ai termini del considerando 19 di quest'ultima, di disincentivare i ritardi di pagamento e di prevedere un risarcimento equo dei creditori, relativo ai costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento. Tuttavia, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, la direttiva 2011/7 si applica unicamente ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. Le transazioni commerciali sono transazioni tra imprese ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7. La definizione di «impresa» di cui all'articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7 presuppone che un soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni (nel caso di specie non si tratta di un'autorità pubblica), agisca nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente.

26 La ricorrente ritiene di essere un creditore cui si applica l'articolo 369c, paragrafo 1, del codice di commercio, e di aver pertanto diritto a un rimborso forfettario

delle spese legate al recupero del credito. Tuttavia, al giudice del rinvio non è chiaro se tale disposizione nazionale possa essere interpretata, alla luce della finalità dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 1, e con l'articolo 2, punti 1 e 3, della stessa, nel senso che la nozione di «impresa» può comprendere anche una persona fisica che si avvale dei servizi legali di un avvocato al fine di costituire una società, senza essere ancora diventata uno dei due fondatori e soci di tale società e l'amministratore della stessa. In altre parole, il giudice del rinvio chiede se, qualora una siffatta persona fisica si avvalga di una prestazione di servizi legali volta alla costituzione di una società commerciale, essa sia un consumatore (seconda questione pregiudiziale) o piuttosto un'«impresa» ai sensi dell'articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7.

- 27 Conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, del codice di commercio, una società a responsabilità limitata, come la ricorrente nel caso di specie, è costituita, se i fondatori sono due, con un contratto di società firmato da tutti i fondatori. La stipula dell'atto costitutivo rappresenta il primo passo, perché la società così fondata non esiste ancora come soggetto giuridico. È con il secondo passo che la società viene alla luce e diviene persona giuridica ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, del codice di commercio, ossia con la sua iscrizione nel registro delle imprese. Con tale iscrizione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del codice di commercio, un siffatto soggetto diventa parallelamente imprenditore ai fini di tale legge e dell'esercizio dei diritti riconosciuti dall'articolo 369c, paragrafo 1, del codice di commercio.
- 28 Tuttavia, è logico che questi due passaggi siano preceduti dalla redazione del contratto di società e dalla preparazione dei documenti correlati (ad esempio, il modello di firma del futuro amministratore della società e le varie dichiarazioni dei fondatori previste dalla normativa nazionale). In tale fase i fondatori e i futuri soci non sono formalmente imprenditori ai sensi del diritto nazionale, ma il giudice del rinvio si chiede se essi rientrino nella nozione di «impresa» ai sensi dell'articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7 già in questo momento della costituzione della società e se la predisposizione di siffatta documentazione societaria, fornita da un avvocato al fondatore di tale società nell'ambito del servizio legale, rientri nella nozione di «transazione commerciale» ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7, come interpretato dalla Corte di giustizia (sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia SAU, C-585/20, EU:C:2022:806, punto 22).
- 29 Il giudice del rinvio basa le sue riflessioni su due conclusioni della Corte di giustizia.
- 30 La prima è che, per quanto riguarda il tenore letterale dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7, l'utilizzo del termine «transazioni» mette in evidenza che la nozione di «transazioni commerciali» deve essere intesa in senso ampio e, di conseguenza, non coincide necessariamente con la nozione di «contratto». Un'interpretazione restrittiva della nozione di «transazione commerciale» non è

peraltro giustificata (v., in tal senso, sentenza del 1° dicembre 2022, [X] sp. z o.o., C-419/21, EU:C:2022:948, punti 22 e 25).

- 31 La seconda è che, per quanto riguarda il rapporto tra una società e il suo amministratore, secondo la Corte di giustizia tale rapporto non può essere considerato prestato fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di ordine professionale, qualora tale persona fisica presenti stretti vincoli professionali con detta società, come la gerenza o una partecipazione di maggioranza in essa. La sola circostanza che l'avallante sia una persona fisica non è sufficiente a dimostrarne la qualità di consumatore (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2013, Česká spořitelna, C-419/11, EU:C:2013:165, punti 37 e 38).
- 32 Queste due conclusioni della Corte di giustizia portano il giudice del rinvio a rispondere affermativamente alla prima questione. Tuttavia, sussiste una differenza tra la causa Česká spořitelna e la presente - ed è proprio tale differenza che induce a dubbi il giudice del rinvio - consistente nel fatto che nella causa Česká spořitelna la controversia verteva tra una persona fisica e una società già esistente. Quest'ultima esisteva in diritto come persona giuridica, e non si trattava soltanto di un non-soggetto (come nel caso in esame) che forse non sarebbe stato fondato né sarebbe esistito mai.
- 33 Il giudice del rinvio è a conoscenza della sentenza della Corte del 3 luglio 1997, Benincasa. La Corte di giustizia ha ivi ritenuto che ai contratti conclusi al fine di soddisfare le esigenze di consumo privato di un individuo si applicano le disposizioni di tutela del consumatore in quanto parte considerata economicamente più debole. La particolare tutela perseguita da tali disposizioni non si giustifica invece nel caso di contratti il cui scopo sia un'attività professionale, prevista anche soltanto per il futuro, dato che il carattere futuro di un'attività nulla toglie alla sua natura professionale (v. sentenza del 3 luglio 1997, Benincasa, C-269/95, EU:C:1997:337, punto 17).
- 34 Tuttavia, anche la causa Benincasa era diversa dalla presente, ciò che ingenera dubbi nel giudice del rinvio circa la possibilità di applicarne gli insegnamenti al caso di specie. Il signor Benincasa aveva stipulato [*omissis*] un contratto per l'apertura e l'esercizio di un negozio. Sebbene si trattasse di un'attività da svolgersi in futuro, a svolgerla sarebbe stato egli stesso (v. sentenza del 3 luglio 1997, Benincasa, C-269/95, EU:C:1997:337, punto 10) e non un altro soggetto giuridico, come nel caso di specie, che peraltro al momento della prestazione dei servizi non esisteva ancora e non era stato fondato.
- 35 L'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 2, punti 1 e 3, e con l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, aiuterebbe il giudice del rinvio a fugare i dubbi espressi nella prima questione. Una risposta affermativa [della Corte] implicherebbe, per il giudice del rinvio, di interpretare la normativa nazionale [*omissis*] nel senso che il convenuto è un imprenditore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del codice di commercio e che, qualora siano soddisfatte le altre condizioni di legge, la ricorrente ha diritto

[*omissis*] a un rimborso forfettario delle spese legate al recupero del credito, ai sensi dell'articolo 369c, paragrafo 1, del codice di commercio.

(b) Sulla seconda questione

- 36 La seconda questione è conseguente alla prima, se quest'ultima dovesse essere risolta in senso negativo. Infatti, in tal caso, il giudice del rinvio si chiede se il convenuto rientri nella nozione di «consumatore» ai sensi della direttiva 93/13. In altri termini, il giudice del rinvio chiede se la nozione di consumatore di cui alla direttiva 93/13 includa anche una persona fisica nei confronti della quale sia stato avanzato un credito derivante da un contratto di prestazione di servizi legali, il cui oggetto era costituito da servizi legali volti alla costituzione di una società commerciale della quale il convenuto sarebbe stato uno dei fondatori e soci.
- 37 La seconda questione riguarda l'interpretazione della direttiva 93/13, anche se nel caso di specie, *prima facie*, non si tratta di clausole abusive in un contratto di consumo. In caso di risposta negativa alla prima questione è rilevante, ai fini della risoluzione della controversia, stabilire se il convenuto sia un consumatore proprio perché, secondo il diritto nazionale [*omissis*], tale qualificazione è collegata ad ulteriori conseguenze giuridiche. La questione principale è quella della remunerazione della prestazione legale fornita dalla ricorrente.
- 38 La nozione di consumatore contenuta nell'articolo 52, paragrafo 4, del codice civile è la trasposizione della nozione definita nell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ed è proprio per questo motivo che l'interpretazione di tale ultima nozione è giuridicamente rilevante per il presente procedimento. Nel caso in cui il convenuto non rientri nella nozione di «impresa» ai sensi della direttiva 2011/7, il giudice del rinvio potrà applicare la disposizione nazionale dell'articolo 52, paragrafo 4, del codice civile. Questo dovrà essere interpretato conformemente all'obiettivo perseguito dalla direttiva 93/13 che è stata recepita in tale disposizione nazionale ([punto] 22 supra).
- 39 La Repubblica slovacca ha introdotto la norma di cui all'articolo 18, paragrafo 4, della legge n. 586/2003 con la quale ha imposto all'avvocato, quando fornisce servizi legali, di informare il cliente consumatore del servizio legale sull'importo del compenso per tale prestazione, prima di procedere con la stessa prestazione, altrimenti il compenso non è dovuto. Il giudice del rinvio ritiene che la Repubblica slovacca, con tale disposizione, abbia inteso applicare la nozione di consumatore al settore della remunerazione degli avvocati per la prestazione di servizi legali, anche se si tratta di un settore che non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva.
- 40 Secondo il dodicesimo considerando della direttiva 93/13, quest'ultima procede solo ad un'armonizzazione parziale e minima delle legislazioni nazionali in materia di clausole abusive, lasciando agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto del Trattato FUE, un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle contenute in

detta direttiva. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8 di tale direttiva, gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore da essa disciplinato, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore (sentenza del 13 ottobre 2022, FV, C-405/21, EU:C:2022:793, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

- 41 Gli Stati membri possono applicare le disposizioni di tale direttiva a situazioni che non rientrano nel suo ambito di applicazione, purché ciò sia compatibile con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva e con i trattati (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, DP e SG, C-243/20, EU:C:2021:1045, punto [62]).
- 42 Ai sensi dell'articolo 169, paragrafo 4, TFUE, gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure di tutela dei consumatori più rigorose, a condizione che esse siano compatibili con i trattati (sentenza del 2 aprile 2020, Condominio di Milano, via Meda, C-329/19, EU:C:2020:263, punto 32).
- 43 La Corte di giustizia ha affermato che la nozione di consumatore ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha un «carattere oggettivo» e «deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione» (ordinanza del 19 novembre 2015, Tarcău, C-74/15, EU:C:2015:772, punto 27).
- 44 Il giudice del rinvio è consapevole del fatto che, nella sentenza Johann Gruber, la Corte di giustizia ha affermato che spetta al giudice del rinvio decidere se il contratto sia stato concluso per soddisfare, in misura non trascurabile, esigenze attinenti all'attività professionale del soggetto di cui trattasi, ovvero se, al contrario, l'uso professionale abbia rivestito solo un ruolo insignificante. La Corte ha inoltre dichiarato che un soggetto che ha stipulato un contratto relativo ad un bene destinato ad un uso in parte professionale ed in parte estraneo alla sua attività professionale non ha il diritto di avvalersi del beneficio delle regole di competenza specifiche previste (sentenza del 20 gennaio 2005, Johann Gruber, C-464/01, EU:C:2005:32, punto 54).
- 45 Ciò induce il giudice del rinvio, nel contesto delle circostanze della presente causa, a rispondere affermativamente alla seconda questione. Tuttavia, esso nutre dubbi al riguardo – come già nel contesto della prima questione – per il fatto che l'attività imprenditoriale nel caso di specie doveva essere svolta da una società che era solo [omissis] in fase di costituzione. Pertanto, *sensu stricto*, l'attività imprenditoriale doveva essere svolta da un soggetto diverso dal convenuto. Il giudice del rinvio non è pertanto in grado di stabilire se debba applicare o meno gli insegnamenti della sentenza Johann Gruber.
- 46 In caso di risposta affermativa alla seconda questione, il giudice del rinvio applicherebbe la disposizione di cui all'articolo 18, paragrafo 4, della legge n. 586/2003, in combinato disposto con l'articolo 52, paragrafo 4, e considererebbe il convenuto un consumatore. Allo stesso tempo, ai sensi della disposizione

nazionale contenuta nell'articolo 369c, paragrafo 2, del codice di commercio, il convenuto, in quanto consumatore, non sarebbe nemmeno obbligato a pagare alla ricorrente il rimborso forfettario delle spese legate al recupero del credito.

#### **IV. Conclusione**

47 Tutto ciò considerato, il giudice del rinvio ritiene necessario sottoporre alla Corte di giustizia le questioni pregiudiziali sorte nella causa pendente al suo cospetto. Pertanto, in base alla procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 1, lettera c), del codice di procedura civile e ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha sospeso il procedimento decidendo come indicato supra, nel dispositivo. *[omissis]*

*[omissis]*

[aspetti di ordine procedurale, firme]